

COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) CARRIERO	Presidente
(NA) GIGLIOTTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MARIANELLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) NERVI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(NA) SORRENTINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARCO MARIANELLO

Seduta del 18/12/2025

FATTO

Il ricorrente lamenta che, contestualmente all'erogazione del mutuo, gli veniva addebitato l'importo di € 16.929,34 quale premio assicurativo della polizza imposta dalla banca per la concessione del finanziamento richiesto, unitamente alla copertura incendio e scoppio ed all'apertura di un conto corrente.

Il costo della suddetta polizza non veniva incluso nel TAEG contrattuale nonostante:

- il collegamento negoziale fra i due servizi offerti;
- la funzione di copertura del credito;
- l'adesione alla polizza antecedente alla stipula;
- l'appartenenza della banca e dell'impresa assicurativa al medesimo gruppo.

L'intermediario non ha rispettato i criteri di correttezza e buona fede previsti dagli artt. 1337 e 1375 c.c. sia nella fase precontrattuale che in quella contrattuale, avendo fatto sottoscrivere un contratto assicurativo in totale assenza di un'informativa preliminare e di uno specifico interesse da parte del cliente, peraltro senza concedere a quest'ultimo la possibilità di rivolgersi ad altri soggetti che potessero fornire i medesimi servizi.

La banca è stata sanzionata per tale pratica commerciale scorretta, come si evince dai provvedimenti dell'AGCM n. 23764 del 25/07/2012 e n. 28157 del 18/02/2020, che hanno censurato il comportamento volto all'imposizione dei servizi assicurativi e bancari non necessari per l'erogazione e la concessione del mutuo richiesto.

Nelle conclusioni l'istante chiede all'Arbitro:

- in via principale di accertare la pratica commerciale scorretta adottata nei confronti del ricorrente e, conseguentemente, disporre un risarcimento del danno di € 16.929,00, pari al premio assicurativo versato, maggiorato degli interessi legali, decurtato della cifra di € 13.943,19 già rimborsata dalla compagnia assicurativa;

- in via graduata, per le medesime ragioni, di condannare controparte al risarcimento in via equitativa di € 3.809,04, corrispondente alle commissioni d'intermediazione corrisposte alla banca, oltre interessi;

- il rimborso delle spese di assistenza professionale, quantificate equitativamente in € 500,00.

L'intermediario, regolarmente costituito nel presente procedimento, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità del ricorso, perché volto a sollecitare un'attività di tipo consulenziale da parte dell'Arbitro, chiamato ad accertare la correttezza dei calcoli effettuati dalla banca ai fini della determinazione del TAEG applicato al contratto di mutuo.

In punto di fatto il resistente precisa che:

- il 28/07/2021 le parti stipulavano un contratto di mutuo di € 200.000,00, avente durata di 240 mesi, che prevedeva l'applicazione di un tasso variabile nominale annuo del 3,80 per cento al momento della stipula, determinato dalla somma algebrica del tasso Euribor oltre allo *spread* del 2 per cento annuo;

- in data 14/09/2021 il cliente sottoscriveva una polizza assicurativa, che prevedeva il pagamento del premio unico di € 16.929,34, determinato in base alla somma totale assicurata (€ 216.929,34) ed alla durata della copertura assicurativa (240 mesi), posta a garanzia di determinati eventi negativi (quali il decesso, l'invalidità permanente e l'incapacità temporanea totale) potenzialmente idonei a determinare ricadute sulla capacità di rimborso dell'interessato;

- il predetto premio veniva finanziato mediante la concessione di un prestito personale per un importo di € 16.971,77, che ha consentito all'interessato la relativa rateizzazione in 240 rate mensili di € 107,37 ciascuna, a fronte del versamento anticipato in unica soluzione unica alla compagnia assicuratrice;

- in data 17/04/2025 l'impresa assicurativa, in seguito alla richiesta di recesso della citata polizza, confermava al cliente la chiusura del contratto con decorrenza dal 21/03/2025, comunicandogli contestualmente il rimborso di € 13.943,19, pari alla quota di premio pagato e non goduto relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria.

Nel merito l'intermediario respinge ogni addebito, deducendo che, la copertura assicurativa in questione è facoltativa e non necessaria per ottenere il finanziamento, come risulta dalla documentazione contrattuale e dal diritto di recesso entro 60 giorni dalla stipula riconosciuto al cliente. Non sussiste, inoltre, alcun collegamento genetico e funzionale tra la polizza e il mutuo, dal momento che la polizza è stata estinta nel mese di marzo 2025, peraltro in deroga al termine di 60 giorni previsto nel contratto.

La copertura assicurativa è stata sottoscritta in data 14/09/2021, ovvero a distanza di quasi due mesi dalla stipula del contratto di mutuo e, nel medesimo periodo, sono stati conclusi altri finanziamenti alle medesime condizioni senza copertura assicurativa.

Nelle conclusioni il resistente chiede all'Arbitro di rigettare il ricorso, ferma restando l'eccezione di inammissibilità dello stesso.

In sede di repliche l'istante si oppone all'eccezione di inammissibilità, rilevando che la domanda avanzata con il ricorso non risulta volta a ottenere una verifica dei calcoli effettuati dalla banca per la determinazione del TAEG, bensì ad ottenere l'accertamento della violazione dell'art. 1337 c.c. e degli artt. 24 e 25 Cod. Cons. in seguito alla realizzazione di una pratica commerciale scorretta.

Il ricorrente, inoltre, precisa che:

- il 26/07/2021 la banca faceva sottoscrivere la richiesta di prestito, finalizzato al pagamento della polizza, per € 16.971,77;

- il 28/07/2021 le parti stipulavano il contratto di mutuo;

- il 14/09/2021 veniva sottoscritta la polizza ed il mandato irrevocabile di bonifico, finalizzato al pagamento del premio.

Da tali circostanze si deduce che la polizza era stata imposta due giorni prima della stipula del contratto

di mutuo, attraverso la sottoscrizione del relativo prestito.

Per quanto concerne, infine, ai contratti comparativi allegati alle controdeduzioni, l'istante rileva che la mera produzione dei contratti di mutuo e delle "schede riassuntive" non certifica l'assenza di coperture assicurative collegate.

L'intermediario, in sede di contropreliche, si riporta alle precedenti difese svolte nell'atto introduttivo.

Per quanto attiene ai citati provvedimenti dell'AGCM, inoltre, rileva che il mutuo in esame non rientra nel periodo di competenza di tali provvedimenti riferibili, rispettivamente, ai periodi 2008/2011 e 2017/2018. In ogni caso le sanzioni previste dal provvedimento n. 28157/2020 non sono attualmente applicabili nei confronti della banca, in quanto sono state annullate dal TAR del Lazio con sentenza n. 229/2024, tuttora oggetto di appello presso il Consiglio di Stato.

DIRITTO

Parte ricorrente lamenta che, contestualmente all'erogazione del mutuo, gli veniva addebitato l'importo di € 16.929,34 quale premio assicurativo della polizza imposta dalla banca per la concessione del finanziamento richiesto, unitamente alla copertura incendio e scoppio ed all'apertura di un conto corrente.

In relazione all'eccezione preliminare formulata dall'intermediario, si rileva che la domanda del ricorrente non risulta sottesa a ottenere una verifica dei calcoli effettuati dalla banca per la determinazione del TAEG, bensì ad ottenere l'accertamento della violazione degli artt. 1337 c.c., 24 e 25 Cod. Cons., derivante dalla realizzazione di una pratica commerciale scorretta in relazione alla dedotta imposizione della polizza in sede di concessione del mutuo.

La domanda, pertanto, non riveste natura consulenziale e la predetta eccezione deve essere respinta. L'esame del merito, invece, appare precluso sotto altro profilo.

L'istante deduce che la condotta tenuta dall'intermediario resistente nel caso di specie appare riconducibile a quella censurata dall'AGCM come pratica commerciale scorretta con il provvedimento n. 28157/2020 (rinegoziazioni con c.d. *cross-selling*), posta in essere in un periodo vicino a quello interessato ai fatti di causa.

Senonché il predetto provvedimento è stato annullato dal TAR del Lazio con la sentenza n. 229/2024, tuttora oggetto di impugnazione innanzi al Consiglio di Stato.

Il valore probatorio delle decisioni dell'Autorità nei giudizi civili di risarcimento del danno è regolato dall'art. 7, co. 1, D.lgs. n. 3/2017, ai sensi del quale *"ai fini dell'azione per il risarcimento del danno si ritiene definitivamente accertata, nei confronti dell'autore, la violazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione dell'autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, non più soggetta ad impugnazione davanti al giudice del ricorso, o da una sentenza del giudice del ricorso passata in giudicato"*.

Ne deriva che la pendenza, dinanzi all'autorità giudiziaria, di un procedimento nel quale si controverte in merito alla sussistenza delle pratiche asseritamente scorrette poste in essere dall'intermediario resistente non può che comportare l'inammissibilità di un analogo accertamento dinanzi all'Arbitro, il quale sarebbe chiamato a decidere in merito alla medesima condotta omissiva.

Sussiste, dunque, una situazione analoga a quella contemplata dall'art. 295 c.p.c., limitatamente al profilo della natura decisiva o, comunque, rilevante della definizione della controversia, rispetto alla quale appare corretto ritenere - alla luce della struttura e della funzione del procedimento dinanzi all'ABF (Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, Sez. I.4) - che il ricorso sia irricevibile, ferma restando la facoltà, per il cliente, di riproporlo, a seguito dell'eventuale accertamento delle pratiche commerciali scorrette (in senso conforme, Collegio di Coordinamento ABF, n. 2460/2023).

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso irricevibile.

IL PRESIDENTE